

ORDINANZA N. 1/2026/SAL

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, POLITICHE SOCIALI E DISABILITÀ

**Ordinanza contingibile e urgente per motivi di igiene e sanità pubblica
Attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili e stradali e nelle cave
in condizioni di esposizione prolungata al sole**

il Presidente della Giunta Regionale

Visto l'articolo 32 della Costituzione;

Visto l'art 32 della legge 23 dicembre 1978, n 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) che consente al Presidente della Giunta regionale di emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica, con efficacia estesa all'intero territorio regionale o a parte di esso;

Visto l'articolo 117, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "interventi di urgenza in materia di tutela della salute";

Visto l'art 650 del Codice penale;

Visto il d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Considerato che la Regione è stata interessata negli anni scorsi da diverse ondate di calore, caratterizzate da elevate temperature dell'aria e da un alto tasso di umidità;

Appurato che tali condizioni climatiche rappresentano un pericolo per la salute dei lavoratori, soprattutto di quelli che lavorano all'aperto e sono esposti alle radiazioni solari, a maggior rischio di stress termico e colpi di calore con esiti anche letali;

Considerate che le «Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare», approvate nella seduta del 19 giugno 2025 dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome, rappresentanti una sintesi dei vari documenti emanati dalle Regioni e PPA e caratterizzanti il percorso che porta alla realizzazione di condizioni di lavoro salubri e sicure in relazione al rischio costituito dalle alte temperature e dalla radiazione solare, sono state recepite con Delibera di Giunta Regionale n. 932 del 04/07/2025;

Ritenuto che l'applicazione delle linee di indirizzo succitate in tutte le lavorazioni all'aperto e nelle lavorazioni che avvengono in ambienti chiusi non climatizzati, ove le condizioni termiche siano influenzate dalle condizioni meteorologiche esterne, garantisce un'adeguata tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;

Considerato, inoltre, che le "Linee annuali per la gestione del servizio sanitario regionale per l'anno 2026" prevedono che le Aziende Sanitarie debbano elaborare un piano mirato di prevenzione che abbia come obiettivo la prevenzione del rischio da calore e radiazione solare negli ambienti di lavoro individuati tra quelli in cui l'esposizione nel contesto regionale è maggiore, e che in tale ambito le iniziative

informative sulle misure di prevenzione contenute nel summenzionato documento sono state capillarmente diffuse sul territorio;

Visto che l'INAIL, nell'ambito del progetto Workclimate (INAIL-CNR), ha reso disponibile in tempo reale sul sito web www.workclimate.it le mappe nazionali di previsione del rischio di esposizione occupazionale al caldo, proprio al fine di contenere il rischio al quale sono esposti i lavoratori;

Ritenuta la necessità, per tutte le aree o zone del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia interessate dallo svolgimento di attività lavorativa nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili e stradali e nelle cave, in condizioni di esposizione prolungata al sole, di emanare un provvedimento a tutela della salute pubblica finalizzato a ridurre l'impatto dello stress termico ambientale sulla salute e, quindi, i rischi cui è esposto il relativo personale, evitando così gravi conseguenze;

Constatata quindi la necessità, per tutte le aree o zone del territorio interessate dallo svolgimento di attività lavorativa nei settori agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili e stradali e nelle cave, con esposizione prolungata al sole, di disporre, dal 16 giugno 2026 e fino al 15 settembre 2026, il divieto di lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle ore 12:30 alle ore 16:00, limitatamente ai giorni e nelle aree in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito internet <https://app.workclimate.it/ordinanza-caldo-lavoro> riferita a: "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa" ore 12.00, segnali un livello di rischio "ALTO" ;

Dato atto che sussistono le condizioni e i presupposti di cui al citato art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per l'adozione di un'ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica;

Dato atto che le interruzioni dell'attività lavorativa derivanti possono configurare la fattispecie di cui all'art. 121 c. 6 del d.lgs. 36/2023, con eventualità, laddove possibile, di rinegoziazione dei termini concordati per l'adempimento, nonché l'esclusione di applicabilità di penali e risoluzione contrattuale;

per i motivi di ordine sanitario rappresentati in premessa,

ORDINA

1. è vietato il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00, con efficacia dal 16 giugno e fino al 15 settembre 2026, sull'intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili e stradali e nelle cave, limitatamente ai giorni e nelle aree in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito internet <https://app.workclimate.it/ordinanza-caldo-lavoro> riferita a: "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa" ore 12.00, segnali un livello di rischio "ALTO" ;

2. il divieto di cui al precedente punto non trova applicazione per le Pubbliche amministrazioni, per i concessionari di pubblico servizio, per i loro appaltatori, quando trattasi di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità, purché siano applicate idonee misure organizzative ed operative, come previsto dalle già citate «Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare», che riducano ad un livello accettabile il rischio di esposizione alle alte temperature dei lavoratori impiegati in detti interventi, secondo la valutazione del rischio condotta dal datore di lavoro ai sensi del d.lgs. n. 81/2008;

3. in tutte le lavorazioni all'aperto e nelle lavorazioni che avvengono in ambienti chiusi non climatizzati, ove le condizioni termiche siano influenzate dalle condizioni meteorologiche esterne, è raccomandato il rispetto delle «Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare», recepite con Delibera di Giunta Regionale n. 932 del 4 luglio 2025;

4. Nel periodo coperto dalla presente Ordinanza, si autorizzano, in deroga ai vigenti regolamenti comunali per la disciplina delle attività rumorose temporanee, l'anticipo e il posticipo di un'ora dei lavori limitatamente ai cantieri edili e affini le cui lavorazioni siano svolte esclusivamente all'aperto con prolungata esposizione al sole, nei giorni in cui la previsione del rischio riferita al proprio comune, pubblicata sul sito internet <https://app.workclimate.it/ordinanza-caldo-lavoro>, segnali per i "lavoratori

esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12.00, un livello di rischio “ALTO”. Tale disposizione può essere diversamente regolata dai Comuni con propria Ordinanza e non ha comunque validità nel territorio dei Comuni a densità turistica alta o superiore con vocazione marittima;

5. la mancata osservanza dei divieti di cui alla presente Ordinanza, comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 650 c.p., salvo che il fatto non costituisca più grave reato;

La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

La presente ordinanza viene trasmessa ai Prefetti ed ai Sindaci dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia, alle Aziende Sanitarie regionali, all'Ispettorato Territoriale del Lavoro e ai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro e alle Associazioni nazionali di categoria del territorio.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Trieste

IL PRESIDENTE

della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

f.to dott. Massimiliano FEDRIGA